

D.d.g. 2 agosto 2024 - n. 12075
Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1009/2023 «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020» - Approvazione delle note operative di riconoscimento del contributo e presa d'atto della rideeterminazione del contributo massimo concedibile, per gli eventi del 2020 (o.c.d.p.c. n. 766/2021)

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
 SOGGETTO RESPONSABILE O.C.D.P.C. N. 1005/2023

Richiamati:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile»;

Viste:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 con la quale è stato dichiarato, per la durata di 12 mesi, lo stato di emergenza di livello nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 82 del 6 aprile 2021);
- l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 766 del 9 aprile 2021 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese» (di seguito o.c.d.p.c. 766/2021);
- la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, che proroga, per dodici mesi, lo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 81 del 6 aprile 2022);
- l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1005 del 16 giugno 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese» (di seguito o.c.d.p.c. 1005/2023);

Richiamati:

- l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020» (di seguito o.c.d.p.c. 932/2022) e, in particolare:
 - l'articolo 1, comma 2 che dispone che le attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative al contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive siano espletate sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato C, al punto 1.2, che prevede che il Commissario delegato provveda ad individuare la struttura organizzativa, denominata Organismo Istruttore (O.I.), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, di provvedere all'istruttoria delle domande di contributo presentate dagli interessati;
 - che lo stesso è stato costituito con decreto del direttore generale, in qualità di Commissario delegato dell'o.c.d.p.c. n. 766/2021, n. 15596 del 2 novembre 2022 «Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 932/2022 - Costituzione dell'Organismo istruttore delle domande di contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi

calamitosi occorsi in regione Lombardia negli anni 2019 e 2020 oggetto delle ordinanze capo Dipartimento Protezione Civile rispettivamente n.598/2019 e n.766/2020» e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Commissario delegato n. 16489 del 17 novembre 2022, recante: «Attuazione dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 932/2021 - Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese (o.c.d.p.c. n. 766/2021). Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione dei regolamenti n. 651/2014/UE e n. 702/2014/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive, comprese le attività agricole» e relativi allegati;
- i regimi riferiti agli eventi oggetto della o.c.d.p.c. n. 932/2022 e, in particolare, per l'annualità 2020, il regime n. SA.104956 per i settori delle attività economiche e produttive non appartenenti al comparto agricolo e il regime n. SA.104985 per il comparto agricolo, nel rispetto del Regolamento n. 651/2014/UE per le attività non appartenenti al comparto agricolo e del Regolamento n. 702/2014/UE per il comparto agricolo;

Dato atto che il soggetto responsabile:

- con nota prot. n. Z1.2023.0006092 del 15 febbraio 2023, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le tabelle riepilogative degli esiti istruttori relative alle istanze presentate dai titolari di attività economiche e produttive per la richiesta di contributo di ripristino delle sedi di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi negli anni 2019 (o.c.d.p.c. n. 598/2019) e 2020 (o.c.d.p.c. n. 766/2021);
- con proprio decreto n. 11599 del 26 luglio 2024, ha dato atto che la succitata comunicazione, avente protocollo n. Z1.2023.0006092 del 15 febbraio 2023, costituisce atto di concessione del contributo di ripristino delle sedi di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi nell'anno 2020 (o.c.d.p.c. n. 766/2021) e ha validato il CAR, ossia il codice della misura rilasciato dal Registro nazionale Aiuti, che identifica la misura alla quale è associato l'aiuto individuale, cosiddetto COR, anch'essi validati con il sopraccitato decreto, per ogni attività economica e produttiva, per i sopraccitati regimi;

Richiamate

- l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1009 del 21 giugno 2023 recante «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari di attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020» (di seguito o.c.d.p.c. 1009/2023), con cui è stato disposto il riparto delle risorse secondo quanto contenuto nella Tabella A, Sezione A, allegata all'ordinanza;
- la nota protocollo n. 42147 del 18 agosto 2023 del Dipartimento di Protezione Civile con la quale è stato comunicato che sono stati disposti i trasferimenti delle risorse assegnate a favore di Regione Lombardia pari complessivamente ad € 795.399,33, per l'annualità 2023, di cui € 666.749,63 per gli eventi 2020;
- la nota protocollo n. 19855 del 15 aprile 2024 del Dipartimento di Protezione Civile con la quale è stato comunicato che sono stati disposti i trasferimenti delle risorse assegnate a favore di Regione Lombardia pari complessivamente ad € 258.126,82, per l'annualità 2024, di cui € 216.376,80 per gli eventi 2020;

Considerato che la stessa ordinanza n. 1009/2023 stabilisce:

- all'articolo 2, comma 2 che «i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attività economiche e produttive, individuati dagli Organismi istruttori o dai soggetti individuati dalla Regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 932/2022»;
- all'articolo 2, comma 3 che «i Commissari delegati o i

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 08 agosto 2024

soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle Regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di priorità e le modalità operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l'esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe»;

- all'articolo 3, comma 2 che «gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione»;

Ritenuto di approvare le note operative per il riconoscimento del contributo di ripristino delle sedi di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi nell'anno 2020 (o.c.d.p.c.n. 766/2021) e relativi allegati;

Dato atto che il sopra richiamato Organismo istruttore:

- nella seduta dell'8 febbraio 2023 ha validato le risultanze istruttorie, procedendo a determinare, con riserva, i contributi massimi concedibili;
- nelle sedute del 27 luglio 2023 e del 9 luglio 2024 ha esaminato le integrazioni documentali relative alle pratiche individuate con riserva, definendo le spese effettivamente ammissibili e rideterminando in maniera definitiva il contributo massimo concedibile;

Ritenuto di prendere atto della rideterminazione del contributo massimo concedibile per le pratiche che erano state ammesse con riserva, così come valutato dall'Organismo istruttore e riportato nella tabella allegata al presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura in ordine alla competenza ad adottare il presente atto;

Visti:

- la d.g.r. XII/2115 del 25 marzo 2024 con la quale è stato conferito ad Alberto Cigliano l'incarico di direttore generale della Direzione Sicurezza e protezione civile;
- la nota prof.Y1.2024.0006149 del 27 marzo 2024 con la quale è stato comunicato al Dipartimento di Protezione Civile l'avvicendamento del direttore generale Sicurezza e protezione civile nel ruolo di Commissario delegato per le emergenze connesse agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 5.3.3 «Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

DECRETA

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare le note operative (Allegato 1) per il riconoscimento del contributo di ripristino delle sedi di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi nell'anno 2020 (o.c.d.p.c.n. 766/2021) e relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la tabella allegata (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante la rideterminazione del contributo massimo concedibile definito dall'Organismo istruttore per i beneficiari inizialmente ammessi con riserva;

3. di comunicare al Dipartimento nazionale di Protezione Civile la rideterminazione dei contributi massimi concedibili;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, unitamente all'allegato 1, e di non pubblicare l'allegato 2, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Soggetto responsabile o.c.d.p.c. 1005/2023
Alberto Cigliano

Allegato 1 al Decreto del Soggetto Responsabile OCDPC n. 1005/2023
n. --- del --/--/----

MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DAL 2 AL 5 OTTOBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BERGAMO, DI BRESCIA, DI COMO, DI LECCO, DI PAVIA, DI SONDRIO E DI VARESE (OCDPC N. 766/2021), IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC N. 1009 DEL 21 GIUGNO 2023.

PREMESSA

Le presenti Note Operative, predisposte in attuazione a quanto disposto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1009 del 21 giugno 2023 (GU Serie Generale n. 151 del 30/06/2023), determinano le **condizioni di erogazione dei contributi per il ripristino dei danni occorsi alle attività economiche e produttive**, in relazione all'articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018 - Codice della Protezione Civile, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi nell'anno 2020 in Regione Lombardia.

In particolare, gli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese nel periodo dal 2 al 5 ottobre 2020, già oggetto di Ordinanza n. 766/2021.

I contributi in oggetto possono essere erogati alle imprese per il ripristino dei danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi sopra richiamati, **per cui risulta:**

- **essere stata presentata la domanda di contributo ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 932/2022,**
- **che le spese sono state ritenute ammissibili**, a seguito dell'istruttoria da parte del Soggetto Responsabile, svolta mediante l'Organismo Istruttore nominato con decreto del Soggetto Responsabile della OCDPC 1005/2023, n. 15596 del 02/11/2022, e successive integrazioni, avvalendosi dei Comuni competenti per territorio, in qualità di soggetti attuatori individuati nell'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022,
- **i cui importi massimi concedibili siano stati trasmessi come fabbisogni al Dipartimento della Protezione Civile** con nota Protocollo Z1.2023.0006092 del 15/02/2023, sulla base di quanto riportato all'Allegato C dell'OCDPC n. 932/2022.

Con le presenti *Note Operative* vengono disciplinate le modalità di erogazione dei sopracitati contributi ai soggetti beneficiari a seguito del riparto delle somme stanziare in favore delle Amministrazioni interessate e all'assegnazione, a ciascuna Regione, delle relative risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con nota prot. n. 0042147 del 18/08/2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto a Regione Lombardia il trasferimento delle risorse pari a € 666.749,63, per gli interventi relativi all'OCDPC 766/2021.

Con successiva nota prot. n. 0019855 del 15/04/2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il trasferimento di ulteriori € 216.376,80, per gli interventi relativi all'OCDPC 766/2021, andando così a soddisfare la richiesta dei fabbisogni relativi agli eventi 2020, sia per il comparto privato sia per le attività economiche e produttive, così come trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota avente protocollo Z1.2023.0006092 del 15/02/2023.

Il Soggetto Responsabile, con proprio decreto n. 11599 del 26/07/2024, ha dato atto che la comunicazione di invio al Dipartimento della Protezione Civile delle tabelle riepilogative degli esiti istruttori, avvenuto con nota avente protocollo n. Z1.2023.0006092 del 15/02/2023, e riportante il contributo massimo concedibile per ciascun beneficiario, costituisce atto di concessione del contributo di ripristino delle sedi di attività economiche e produttive danneggiate e, contestualmente, ha approvato l'elenco dei beneficiari.

La liquidazione del contributo avviene sempre a saldo di spese già sostenute, con evidenza delle fatture e delle relative ricevute che tracciano il pagamento, istruite dal soggetto attuatore che è il Comune, come individuato dal sopracitato decreto n. 16489 del 17/11/2022.

INDICE

PREMESSA	
1 <i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	
2 <i>FINALITÀ DEL CONTRIBUTO E BENEFICIARI</i>	
3 <i>INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI</i>	
4 <i>ESCLUSIONI</i>	
5 <i>METODO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIBILE</i>	
6 <i>INDENNIZZI ASSICURATIVI E ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO</i>	
7 <i>AIUTI DI STATO</i>	
8 <i>MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</i>	
9 <i>CONTROLLI</i>	
10 <i>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</i>	
11 <i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	
12 <i>TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE</i>	

ALLEGATI:

- *MODULO A – Erogazione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2020, in attuazione dell'OCDPC n. 1009 del 21 giugno 2023 – lavori conclusi entro il 30/12/2022*
- *MODULO B – Erogazione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2020, in attuazione dell'OCDPC n. 1009 del 21 giugno 2023 – lavori conclusi dopo il 30/12/2022*
- *MODULO C – Cronoprogramma degli interventi*

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107;
- Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese” (GU Serie Generale n. 82 del 06/04/2021);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 766 del 09 aprile 2021 “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese” (GU Serie Generale n. 92 del 17/04/2021);
- Delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese” (GU Serie Generale n. 81 del 06/04/2022);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1005 del 16 giugno 2023 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese” (GU Serie Generale n. 149 del 28/06/2023);
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 448 con cui, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 12 marzo 2023, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 932 del 13 ottobre 2022 “Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020” (GU Serie Generale n. 248 del 22/10/2022);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1009 del 21 giugno 2023 “Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020” (GU Serie Generale n. 151 del 30/06/2023).

2 FINALITÀ DEL CONTRIBUTO E BENEFICIARI

2.1 Finalità del contributo

I contributi di cui alle presenti modalità sono finalizzati - secondo quanto esplicitato nell'Allegato C all'Ordinanza n. 932/2022 e nell'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022 - al ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese nel periodo dal 2 al 5 ottobre 2020, già oggetto di Ordinanza n. 766/2021.

Si richiama quanto previsto nei succitati documenti e cioè che i contributi sono finalizzati:

- a) alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'edificio distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni. La demolizione dell'immobile da delocalizzare è condizione necessaria per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari; non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una

- unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale;
- b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
 - c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
 - d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
 - e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
 - f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche nel caso in cui si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
 - g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

2.2 Beneficiari

Come già definito nell'Allegato C all'Ordinanza n. 932/2022 e nell'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022, possono essere beneficiarie del contributo le imprese, ivi comprese quelle operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile:

- proprietarie degli immobili sedi delle attività economiche e produttive;
- aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l'esercizio dell'attività economica e/o produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi;
- proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili,

per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi citati in premessa e già segnalati con gli appositi moduli C1 - «*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*».

3 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Come già definito nell'Allegato C all'Ordinanza n. 932/2022 e nell'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022, per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede legale o operativa l'attività o che costituisce oggetto dell'attività, ai sensi del paragrafo 2.1, lettera c) dell'Allegato C all'OCDC n. 932/2022, i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti, e attestati in perizia, relativi a:

- elementi strutturali verticali e orizzontali;
- impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- serramenti interni ed esterni.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo, fatti salvi eventuali adeguamenti obbligatori per legge.

4 ESCLUSIONI

Come già definito nell'Allegato C all'Ordinanza n. 932/2022 e nell'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022, sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e/o produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
- c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1. a), 2.1. b) e 2.1. c), del paragrafo *Finalità del contributo*, ai fabbricati o a loro porzioni realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in

difficoltà agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e/o produttiva;

g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.

5 METODO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIBILE

In esito ai controlli previsti al paragrafo 12 dell'Allegato C all'OCDCP n. 932/2022 a seguito dei quali l'Organismo Istruttore ha proceduto al controllo a campione delle istanze di contributo pervenute per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle stesse e nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDCP n. 1009/2023, **il Soggetto Responsabile ha proceduto all'eventuale rideterminazione del contributo, nonché all'eventuale dichiarazione di decadenza del contributo stesso.**

La rideterminazione del contributo da parte dell'Organismo Istruttore è avvenuta nel rispetto delle Modalità tecniche di cui all'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022, con particolare riferimento al paragrafo 5.3 che determina i limiti percentuali da applicarsi sul minor valore tra quello indicato nel Modulo C1, l'importo della spesa sostenuta e documentata e quello risultante dalla perizia asseverata allegata alla domanda di contributo, nel limite massimo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

Qualora le spese validate come ammissibili abbiano prodotto un contributo potenziale eccedente il predetto massimale, il contributo massimo concedibile è stato rideterminato dall'Organismo Istruttore, riducendo il contributo potenzialmente maturato fino a concorrenza del massimale.

L'Organismo Istruttore, nelle sedute dell'8/02/2023 e del 27/07/2023 ha ratificato l'esito dei predetti controlli, validando le risultanze istruttorie e dandone comunicazione al Comune interessato. Con la seduta del 09/07/2024 sono state esaminate alcune pratiche per le quali erano state richieste integrazioni documentali ed è stata valutata l'effettiva ammissibilità delle spese, con l'eventuale rideterminazione del contributo massimo concedibile, dandone comunicazione al Comune interessato.

I Comuni hanno informato i beneficiari dell'esito istruttorio della pratica presentata, nonché del contributo massimo concedibile, così come rideterminato dall'Organismo Istruttore o dell'eventuale esito negativo dell'istruttoria.

I Comuni devono tempestivamente informare i beneficiari in merito alle presenti modalità di erogazione, richiedendo l'eventuale ulteriore documentazione relativa agli interventi sostenuti in seguito alla presentazione della domanda, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune.

6 INDENNIZZI ASSICURATIVI E ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

Poiché il contributo e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni non possono superare il 100% dei costi ammissibili, qualora al beneficiario siano stati riconosciuti indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposte da altro ente pubblico, per le medesime finalità dopo la presentazione della domanda di contributo, egli dovrà trasmettere al Comune la documentazione (perizia assicurativa, quietanza di pagamento, etc.) attestante l'effettiva spettanza dell'indennizzo o contributo, contestualmente alla rendicontazione delle spese sostenute, al fine di adeguare l'esito istruttorio.

Infatti, in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo riconoscibile, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dell'intero contributo.

6.1 Calcolo del contributo concedibile quando sono presenti rimborsi da polizze e/o contributi di altri enti

Di seguito sono riportate le istruzioni per il calcolo dello scomputo dell'indennizzo assicurativo (o altra tipologia di contributo) fino al massimo delle spese ammissibili a contributo:

1. calcolo del **totale delle spese ammissibili** (sia già sostenute che da sostenere, in base alla natura del contributo richiesto) [qui rappresentato dalla lettera **S**];

2. calcolo del **contributo massimo concedibile**, secondo la percentuale applicabile sulla spesa ammissibile (pari all'80% o al 50% secondo la tipologia delle spese o la natura del contributo richiesto) [qui rappresentato dalla lettera **C**];
3. calcolo del **totale delle somme ricevute a titolo di polizza e/o contributi** di altri Enti Pubblici [qui rappresentato dalla lettera **P**].

Caso 1): se (C+P) è minore o uguale di S, ossia se la somma tra il contributo massimo concedibile e l'assicurazione percepita è minore del totale delle spese ammissibili, allora il **contributo riconoscibile** [rappresentato dalla lettera **X**] coinciderà con il contributo massimo concedibile **C**:

$$X = C$$

Esempio caso 1): supponiamo che un privato abbia richiesto un contributo per il rifacimento del tetto della sua abitazione principale, di cui è proprietario, in relazione alla finalità di contributo di tipo «ripristino strutture».

In fase di istruttoria è stato riconosciuto un totale di spese ammissibili pari a 30.000,00 €; data la natura del contributo e la tipologia di spese, il contributo massimo concedibile è pari all'80% della spesa ammissibile, ossia 24.000,00 €.

Il richiedente ha dichiarato di aver ricevuto 5.000,00 € a titolo di risarcimento da una polizza assicurativa.

Avremo quindi:

$$S = 30.000$$

$$C = 24.000$$

$$P = 5.000$$

Poiché $(C+P) = 29.000 < S$, allora il contributo riconoscibile (**X**) sarà pari al contributo massimo concedibile, ossia a 24.000 euro.

Caso 2): se (C+P) è maggiore di S, allora per ricavare il **contributo riconoscibile** [rappresentato dalla lettera **X**] si dovrà applicare la seguente formula:

$$X = C - [(C + P) - S]$$

ossia, il contributo dovuto sarà dato dalla differenza tra il contributo massimo concedibile e la quota parte di contributo in eccesso dovuto all'assicurazione, determinato dalla differenza tra la somma del contributo massimo concedibile più l'assicurazione e il totale delle spese ammissibili.

Esempio: supponiamo che un privato abbia richiesto un contributo per il rifacimento del tetto della sua abitazione principale, di cui è proprietario, in relazione alla finalità di contributo di tipo «ripristino strutture».

In fase di istruttoria è stato riconosciuto un totale di spese ammissibili pari a 30.000,00 €; data la natura del contributo e la tipologia di spese, il contributo massimo concedibile è pari all'80% della spesa ammissibile, ossia 24.000,00 €.

Il richiedente ha dichiarato di aver ricevuto 12.000,00 € a titolo di risarcimento da una polizza assicurativa.

Avremo quindi:

$$S = 30.000$$

$$C = 24.000$$

$$P = 12.000$$

Il contributo riconoscibile (**X**) sarà pari a 18.000 euro, calcolato come segue: $24.000 - [(24.000 + 12.000) - 30.000]$

7 AIUTI DI STATO

Il contributo di cui alle presenti modalità operative è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) n. 2472/2022.

Per i contributi a favore dei soggetti che svolgono attività economiche e produttive non appartenenti al comparto agricolo, il regolamento n. 651/2014/UE all'art. 50, comma 3 stabilisce che *"i regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento"*. Per gli eventi 2020, il regime è stato comunicato il 21/11/2022 alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE e la stessa lo ha registrato al n. SA.104956. Gli uffici competenti hanno proceduto ad acquisire il CAR 28967 per il regime SA.104956 e i COR per ogni attività economica e produttiva non appartenente al settore agricolo.

Atto di concessione del contributo è la trasmissione al Dipartimento di Protezione Civile delle tabelle riepilogative degli esiti istruttori, riportante il contributo massimo concedibile per ciascun beneficiario, avvenuto con nota prot. n. Z1.2023.0006092 del 15/02/2023, di cui si è preso atto con decreto del Soggetto Responsabile n. 11599 del 26/07/2024.

Per i contributi a favore dei soggetti che svolgono attività economiche e produttive appartenenti al comparto agricolo, il regolamento n. 2472/2022/UE all'art. 37, comma 4 stabilisce che *"i regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento"*. Per gli eventi 2020, il regime è stato comunicato il 21/11/2022 alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 702/2014/UE e la stessa lo ha registrato al n. SA.104985. Gli uffici competenti hanno proceduto ad acquisire il SIANCAR 104985 per il regime SA.104985 e i SIANCOR per ogni attività economica e produttiva appartenente al settore agricolo.

Gli aiuti concessi in esenzione a favore del comparto agricolo terminano in data 1° ottobre 2024 e, pertanto, gli interventi di ripristino delle sedi di aziende appartenenti a tale comparto dovranno essere completati e le relative spese sostenute e rendicontate al Comune entro il 2 settembre 2024.

Il Comune dovrà, fatte le verifiche di competenza di cui alle presenti note operative, trasmettere il Modulo per la richiesta di erogazione del contributo entro e non oltre il 14 settembre 2024 ed erogare al beneficiario il contributo spettante entro il 1° ottobre 2024.

Il mancato rispetto di tali date non consentirà di erogare il contributo in esenzione; sarà comunque possibile, se dovuto, erogare il contributo secondo il regime "de minimis".

8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, dovrà completare l'istruttoria della pratica per la fase di erogazione del contributo, secondo quanto di seguito riportato:

- verificare l'ammissibilità del richiedente rispetto a quanto previsto dal paragrafo 2.3 delle Modalità tecniche di cui all'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022, finalizzata all'erogazione del contributo;
- verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dopo la presentazione della domanda, in particolare modo che le stesse siano presenti nella perizia asseverata allegata alla domanda, nel rispetto delle finalità di cui al paragrafo 2.1 delle Modalità tecniche di cui all'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022;
- determinare il contributo massimo concedibile per le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, nel rispetto dei criteri, dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali specificati ai paragrafi 5.2 e 5.3 delle Modalità tecniche di cui all'Allegato A/766 al decreto n. 16489 del 17/11/2022, e di quanto indicato nel paragrafo 6 delle presenti Note Operative.

Sulla base dello stato di avanzamento degli interventi di ripristino dei danni occorsi alle attività economiche e produttive, si possono configurare tre situazioni:

- Interventi conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo, ovvero entro il 30/12/2022;
- Interventi conclusi dopo la presentazione della domanda di contributo, successivamente al 30/12/2022;
- Interventi ancora da eseguirsi o in corso di esecuzione.

8.1 Interventi conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo, ovvero entro il 30/12/2022

Per gli interventi che al momento della presentazione della domanda di contributo, ovvero entro il 30/12/2022, ai sensi dell'OCDPD 932/2022, risultavano già conclusi, **il Comune provvede ad inviare al Soggetto Responsabile il MODULO A**

per ogni beneficiario, compilato e firmato dal responsabile del procedimento, **entro 40 giorni dalla pubblicazione sul BURL** delle presenti *Note Operative*, ad eccezione delle attività agricole.

Infatti, come già riportato nel paragrafo 7, per le sole attività agricole, al fine di poter rispettare la scadenza dell'esenzione dagli Aiuti di Stato, è necessario che le stesse rendicontino le spese sostenute, al massimo entro il 2 settembre 2024, per dare modo al Comune di trasmettere il MODULO A al Soggetto responsabile entro e non oltre il 14 settembre 2024. Si ricorda, infatti, che il contributo dovrà essere erogato al beneficiario entro il 1° ottobre 2024, pena il subentro del regime in "de minimis" per gli Aiuti di Stato.

Il Soggetto Responsabile, ricevuto il MODULO A, con l'esatto valore del contributo da erogare, tenuto presente l'importo massimo concedibile per ciascun soggetto, stabilito con decreto n. 11599 del 26/07/2024, ad esito dei controlli di cui al paragrafo 9, predispone il decreto di trasferimento delle risorse al Comune.

Il Comune, ricevute sul proprio conto di tesoreria le risorse, provvede tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, ad erogare a ciascun beneficiario il contributo spettante. Nell'atto di erogazione dovrà essere indicato il CUP di riferimento, rinvenibile nell'atto di trasferimento delle risorse.

8.2 Interventi conclusi dopo la presentazione della domanda di contributo, successivamente al 30/12/2022

Per gli interventi conclusi in seguito alla presentazione della domanda di contributo, successivamente al 30/12/2022, ai sensi dell' OCDPC 932/2022, ed entro la data di pubblicazione sul BURL delle presenti *Note Operative*, il Comune provvede a richiedere al beneficiario l'ulteriore documentazione relativa alle spese sostenute per procedere con la relativa istruttoria, determinando la spesa ammissibile al contributo, sulla base dei criteri, dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali specificati nelle Modalità tecniche allegate al decreto n. 16489/2022 e richiamate nei paragrafi precedenti.

Terminata la fase istruttoria, **il responsabile del procedimento invia un MODULO B** per ogni beneficiario, compilato e firmato, **entro 60 giorni dalla consegna della rendicontazione** da parte del beneficiario, ad eccezione delle attività agricole.

Infatti, come già riportato nel paragrafo 7, per le sole attività agricole, al fine di poter rispettare la scadenza dell'esenzione dagli Aiuti di Stato, è necessario che le stesse rendicontino le spese sostenute, al massimo entro il 2 settembre 2024, per dare modo al Comune di trasmettere il MODULO B al Soggetto responsabile entro e non oltre il 14 settembre 2024. Si ricorda, infatti, che il contributo dovrà essere erogato al beneficiario entro il 1° ottobre 2024, pena il subentro del regime in "de minimis" per gli Aiuti di Stato.

Il Soggetto Responsabile, ricevuto il MODULO B, con l'esatto valore del contributo da erogare, tenuto presente l'importo massimo concedibile per ciascun soggetto stabilito con decreto n. 11599 del 26/07/2024 ed eventualmente l'importo già erogato per spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, ad esito dei controlli di cui al paragrafo 9, predispone il decreto di trasferimento delle ulteriori risorse al Comune.

Il comune ricevute sul proprio conto di tesoreria le risorse, provvede tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, ad erogare a ciascun beneficiario la parte spettante. Nell'atto di erogazione dovrà essere indicato il CUP di riferimento, rinvenibile nell'atto di trasferimento delle risorse.

8.3 Interventi ancora da eseguirsi o in corso di esecuzione

Per gli interventi non ancora eseguiti alla data di pubblicazione sul BURL delle presenti *Note Operative*, o in corso di esecuzione, e previsti nella perizia asseverata allegata alla domanda di contributo ai sensi dell' OCDPC n. 932/2022, il Comune dovrà chiedere al **beneficiario del contributo di trasmettere entro 60 giorni**, al Comune stesso e per conoscenza al Soggetto Responsabile, **un cronoprogramma dei lavori (MODULO C)** con individuate le scadenze a S.A.L. entro cui i lavori saranno terminati, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa in materia di interventi edilizi, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Il beneficiario del contributo dovrà trasmettere al Comune, in qualità di soggetto attuatore, la rendicontazione delle spese entro 60 giorni successivi alla scadenza del S.A.L. o della fine lavori.

Si specifica che, relativamente agli interventi edilizi, la spesa esposta a S.A.L. può ritenersi accoglibile qualora sia riferibile a lotti funzionali di intervento (o opere autonome complete).

Per "lotto funzionale" si intende uno specifico oggetto, ovvero parte di un lavoro o di un servizio, la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

A seguito della trasmissione della documentazione di spesa, il Comune procede con la relativa istruttoria, determinando la spesa ammissibile al contributo, sulla base dei criteri, dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali specificati nelle Modalità tecniche allegate al decreto n. 16489/2022.

Terminata la fase istruttoria, il responsabile del procedimento invia un MODULO B per ogni beneficiario, compilato e firmato, entro i successivi 60 giorni dalla consegna della rendicontazione da parte del beneficiario, ad eccezione delle attività agricole.

Infatti, come già riportato nel paragrafo 7, per le sole attività agricole, al fine di poter rispettare la scadenza dell'esenzione dagli Aiuti di Stato, è necessario che le stesse rendicontino le spese sostenute, al massimo entro il 2 settembre 2024, per dare modo al Comune di trasmettere il MODULO B al Soggetto responsabile entro e non oltre il 14 settembre 2024. Si ricorda, infatti, che il contributo dovrà essere erogato al beneficiario entro il 1° ottobre 2024, pena il subentro del regime in "de minimis" per gli Aiuti di Stato.

Il Soggetto Responsabile, ricevuto il MODULO B, con l'esatto valore del contributo da erogare, tenuto presente l'importo massimo concedibile per ciascun soggetto stabilito con decreto n. 11599 del 26/07/2024 ed eventualmente l'importo già erogato per spese già sostenute, ad esito dei controlli di cui al paragrafo 9, predispone il decreto di trasferimento delle ulteriori risorse al Comune.

Il comune riceve sul proprio conto di tesoreria le risorse, provvede tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, ad erogare a ciascun beneficiario la parte spettante. Nell'atto di erogazione dovrà essere indicato il CUP di riferimento, rinvenibile nell'atto di trasferimento delle risorse.

Qualora vi siano degli scostamenti dal cronoprogramma presentato, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione motivata al Comune, in qualità di soggetto attuatore, e al Soggetto Responsabile.

8.4 Termini per l'esecuzione delle opere

Gli interventi di ripristino delle sedi delle attività economiche e produttive riportati nella perizia asseverata allegata alla domanda di contributo e, a seguito di istruttoria, validati ammissibili, dovranno essere eseguiti entro:

- 18 mesi per l'acquisto o la riparazione di beni (macchinari/attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, impianti del ciclo produttivo, beni mobili registrati);
- 36 mesi per la realizzazione di opere edilizie (ripristino strutturale e funzionale dell'immobile),

a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti modalità operative sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il mancato rispetto di tali scadenze comporta la decadenza del contributo.

Per motivi di forza maggiore o non dipendenti dalla propria volontà, è possibile richiedere una proroga ai termini soprariportati, purché adeguatamente motivata, indirizzando la richiesta al Soggetto Responsabile alla pec sicurezza@pec.regione.lombardia.it e per conoscenza al Comune. La concessione della proroga è valutata dal Soggetto Responsabile.

9 CONTROLLI

Ai fini del completamento dei controlli previsti al paragrafo 12 dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 nella fase di erogazione del contributo, il Soggetto Responsabile, per il tramite dell'Organismo Istruttore, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 dell'OCDPC n. 1009/2023, procede, per tutti i beneficiari, a verificare prima del trasferimento delle risorse al comune:

- che la documentazione richiesta durante il controllo eseguito in loco sia completa;
- che il soggetto richiedente sia in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (o equipollenti);
- che il soggetto non sia sottoposto, compresi i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia), a cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del citato d.lgs. 159/2011, prima dell'erogazione del contributo. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad euro 150.000,00.

Limitatamente alle casistiche di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3 delle presenti Modalità operative, oltre ai controlli di cui sopra, l'Organismo Istruttore prima del trasferimento delle risorse relative all'ultimo S.A.L. al Comune procede a:

- verificare che il soggetto richiedente non abbia fatturato i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal Decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza (per le nuove spese esposte);
- effettuare verifica in loco della realizzazione dell'intervento/acquisto non già oggetto di controllo.

Completata la verifica dei requisiti di cui sopra, il controllo proseguirà valutando l'ammissibilità delle nuove spese esposte rispetto agli interventi previsti nella domanda di contributo di cui all' OCDPC n. 932/2022, con riferimento a quanto riportato nelle Modalità tecniche allegate al decreto n. 16489 del 17/11/2022, fino al concorrere dell'importo massimo concedibile.

10 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Completate le erogazioni a tutti i beneficiari, il Comune dovrà darne comunicazione al Soggetto Responsabile segnalando l'importo liquidato e il numero e la data dell'atto di liquidazione.

Qualora non siano erogate tutte le risorse, il Comune dovrà comunicare l'importo non erogato, illustrandone la motivazione; ricevuta la nota dal Comune, l'Ufficio del Soggetto Responsabile comunicherà le modalità per la restituzione delle risorse.

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente documento riporta l'informativa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali forniti per accedere ai contributi finalizzati al ripristino dai danni occorsi presso le strutture sedi di attività economiche e produttive, in occasione degli eventi calamitosi che hanno interessato i territori delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese nel periodo dal 2 al 5 ottobre 2020, e circa le operazioni di trattamento, che avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), si forniscono le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento.

11.1 Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia, nella persona del Soggetto Responsabile dell' OCDPC n. 1005/2023, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, per quanto concerne le attività connesse all'attuazione dell' OCDPC n. 1009/2023 poste in capo al Soggetto Responsabile dall'Ordinanza stessa.

11.2 Finalità e base giuridica del trattamento

Durante le operazioni di trattamento, saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I dati personali sono trattati dal titolare del trattamento per l'erogazione del contributo.	Art 6 par. 1 lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679; Art. 2 ter del d.lgs 196/2003; D. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27.	Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero identificativo di documento, indirizzo e-mail, telefono.

11.3 Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali è necessario per la concessione del contributo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

11.4 Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento e comunicati per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati, quali, in particolare, i Comuni ed il Dipartimento della Protezione Civile.

I dati personali non verranno ulteriormente comunicati se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge a cui è

soggetto il Titolare.

I dati personali non saranno diffusi.

Le informazioni relative alla concessione dei contributi saranno pubblicate sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia, in applicazione alla normativa in materia di trasparenza.

11.5 Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

11.6 Tempi di conservazione

I dati personali verranno conservati in conformità con i principi di necessità e “*in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati*”.

In considerazione della finalità perseguita, limitatamente al tempo minimo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati, il periodo di conservazione dei dati personali è pari a 5 anni e per le fatture è pari a 10 anni; i termini decorrono dall'ultima erogazione effettuata prevista dal bando, in considerazione della conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti al bando, ivi inclusa la possibilità di accesso agli atti, di controllo/monitoraggio delle attività di finanziamento da parte del Ministero interessato e/o da parte di Regione sui Comuni interessati, nonché di eventuali necessità di difesa in sede giudiziaria.

11.7 I diritti degli interessati

Sarà possibile esercitare, in ogni momento, alle specifiche condizioni previste dal Regolamento UE 679/2016, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto alla rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto di opposizione (art. 21).

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: sicurezza@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), all'attenzione della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.

11.8 Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

11.9 Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it

11.10 Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

12 TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

I Comuni, in qualità di soggetti attuatori sono tenuti a provvedere per quanto di competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza (tra cui quelli connessi al d.lgs. 33/2013), tutela e protezione dei dati, di prevenzione dei conflitti

di interesse e della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, assicurando all'interno della propria struttura la presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, tra cui l'acquisizione e la verifica di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione").

MODULO A | OCDPC 1009/2023 – eventi 2020

MODULO A**COMUNE DI _____**

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ANNO 2020, IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC N. 1009 DEL 21 GIUGNO 2023 – **LAVORI CONCLUSI entro il 30/12/2022**

DA COMPILARSI PER I LAVORI GIA' ESEGUITI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO OVVERO ENTRO IL 30/12/2022 E DA TRASMETTERE AL SOGGETTO RESPONSABILE **ENTRO 40 GIORNI** DALLA PUBBLICAZIONE SUL BURL DELLE NOTE OPERATIVE APPROVATE CON DECRETO N. --- DEL --/--/----

RICHIAMATE le *Note Operative* per l'erogazione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2020, in attuazione dell'OCDPC n. 1009 del 21 giugno 2023, approvate con decreto del Soggetto Responsabile OCDPC n. 1005/2023 n. - -- del --/--/---- e pubblicate sul BURL n. --- del --/--/----

DATO ATTO che:

- il beneficiario _____ codice _____, legale rappresentante dell'impresa _____ risulta nell'elenco allegato al decreto n. 11599 del 26/07/2024 "Preso d'atto della data di concessione del contributo coincidente con il trasferimento al Dipartimento di Protezione Civile della tabella riepilogativa riportante il contributo massimo concedibile per ciascun beneficiario, per gli eventi del 2020 (OCDPC n. 766/2021)";
- il beneficiario del contributo come sopra identificato
 - ha prodotto
 - non ha prodottoulteriore documentazione (perizia assicurativa, quietanza di pagamento, etc.) attestante l'effettiva percezione di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposte da altro ente pubblico per le medesime finalità, dopo la presentazione della domanda di contributo;

SI ATTESTA che

- il beneficiario ha prodotto la documentazione di spesa relativa agli interventi eseguiti per il ripristino dei danni occorsi alla propria attività economica e produttiva, gli stessi già ammessi a contributo e per

MODULO A | OCDPC 1009/2023 – eventi 2020

i quali si conferma tale ammissibilità, già liquidati nella misura pari a € _____
(*inserire l'importo totale della documentazione di spesa presentata con la domanda di contributo e validata ammissibile*);

- il ripristino del danno occorso all'attività economica e produttiva a seguito dell'evento, di cui all'OCDPC 932/2022, già ammesso a contributo nella misura riconosciuta dall'Organismo Istruttore, come riportato nella tabella trasmessa al Comune,
 - è stato completamente realizzato
 - è stato realizzato in parte per una percentuale pari al _____% sul totale delle spese previste e pertanto il contributo è stato adeguatamente rideterminato;
- nel rispetto dei criteri, dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali previsti dalle *Note Operative* citate nelle premesse, nonché di quanto riportato ai precedenti punti, il contributo spettante è pari a € _____.

In ragione di ciò, ritenuta idonea la citata documentazione, che si conserva agli atti di questo Comune, ai fini del relativo pagamento, si richiede il trasferimento delle risorse per procedere alla liquidazione delle stesse al beneficiario.

Data _____

Il Responsabile del procedimento
(*indicare nome e cognome*)

MODULO B | OCDPC 1009/2023 – eventi 2020

MODULO B**COMUNE DI _____**

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ANNO 2020, IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC N. 1009 DEL 21 GIUGNO 2023 – **LAVORI CONCLUSI dopo il 30/12/2022**

DA COMPILARSI PER I LAVORI ESEGUITI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO OVVERO DOPO IL 30/12/2022 E DA TRASMETTERE AL SOGGETTO RESPONSABILE **ENTRO 60 GIORNI** DALLA CONSEGNA DELLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

RICHIAMATE le *Note Operative* per l'erogazione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2020, in attuazione dell'OCDPC n. 1009 del 21 giugno 2023, approvate con decreto del Soggetto Responsabile OCDPC n. 1005/2023 n. --- del --/--/---- e pubblicate sul BURL n. --- del --/--/----;

DATO ATTO che:

- il beneficiario _____ codice _____, legale rappresentante dell'impresa _____ risulta nell'elenco allegato al decreto del n. 11599 del 26/07/2024 "Preso d'atto della data di concessione del contributo coincidente con il trasferimento al Dipartimento di Protezione Civile della tabella riepilogativa riportante il contributo massimo concedibile per ciascun beneficiario, per gli eventi del 2020 (OCDPC n. 766/2021)",
- il beneficiario del contributo come sopra identificato
 - ha prodotto
 - non ha prodotto

ulteriore documentazione (perizia assicurativa, quietanza di pagamento, etc.) attestante l'effettiva percezione di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposte da altro ente pubblico per le medesime finalità, dopo la presentazione della domanda di contributo;

SI ATTESTA che

- il beneficiario ha già ricevuto il contributo nella misura pari a € _____ (inserire l'importo erogato dal Comune a seguito della trasmissione del Modulo A oppure inserire 0 se non è

MODULO B | OCDPC 1009/2023 – eventi 2020

stato trasmesso modulo A) relativa agli interventi eseguiti prima della presentazione della domanda di contributo per il ripristino dei danni occorsi alla propria attività economica e produttiva, ammessi a contributo e già coperti con risorse proprie;

- il beneficiario ha già ricevuto il contributo nella misura pari a € _____ (*inserire l'importo erogato dal Comune a seguito di una precedente trasmissione di un Modulo B per uno o più precedenti stati di avanzamento lavori oppure inserire 0 se non è ancora stato trasmesso Modulo B)* relativa agli interventi già eseguiti e rendicontati;
- il beneficiario ha prodotto la documentazione di spesa relativa agli interventi eseguiti dopo la presentazione della domanda di contributo per il ripristino dei danni occorsi alla propria attività economica e produttiva, gli stessi già ammessi a contributo e per i quali si conferma tale ammissibilità, nonché già coperti con risorse proprie, nella misura pari a € _____ (*inserire l'importo totale della documentazione di spesa presentata con la domanda di contributo e validata ammissibile*);
- il presente Modulo è relativo a
 - stato di avanzamento lavori previsto dal cronoprogramma (Modulo C) e identificato con numero _____
 - stato avanzamento finale dei lavori e pertanto il ripristino del danno occorso all'attività economica e produttiva a seguito dell'evento, di cui all'OCDPC 932/2022, già ammesso a contributo nella misura riconosciuta dall'Organismo Istruttore, come riportato nella tabella trasmessa al Comune,
 - è stato completamente realizzato
 - è stato realizzato in parte per una percentuale pari al _____% sul totale delle spese previste e pertanto il contributo è stato adeguatamente rideterminato;
- nel rispetto dei criteri, dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali previsti dalle *Note Operative* citate nelle premesse, nonché di quanto riportato ai precedenti punti, il contributo spettante è pari a € _____.

MODULO B | OCDPC 1009/2023 – eventi 2020

In ragione di ciò e ritenuta idonea la citata documentazione, che si conserva agli atti di questo Comune, ai fini del relativo pagamento, si richiede il trasferimento delle risorse per procedere alla liquidazione delle stesse al beneficiario.

Data _____

Il Responsabile del procedimento
(*indicare nome e cognome*)

MODULO C

- DA COMPILARSI A CURA DEL TECNICO INCARICATO DAL BENEFICIARIO -

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ANNO 2020, IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC N. 1009 DEL 21 GIUGNO 2023.

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

DA COMPILARSI PER I LAVORI DA ESEGUIRE E DA TRASMETTERE AL SOGGETTO RESPONSABILE **ENTRO 60 GIORNI** DALLA PUBBLICAZIONE SUL BURL DELLE NOTE OPERATIVE APPROVATE CON DECRETO N. --- DEL --/--/----

Il/La sottoscritto/a _____, c.f. _____,
iscritto/a all'Ordine/Collegio _____ provincia _____ n. _____, in
qualità di tecnico incaricato da _____, legale
rappresentante della società _____, p.iva
_____, avente sede legale
_____;

COMUNICA

che l'intervento per il ripristino dei danni occorsi all'attività economica e produttiva sopra richiamata a seguito del maltempo verificatosi nell'anno 2020, sarà eseguito nel rispetto delle tempistiche sotto riportate:

- S.A.L. al _____% entro il _____;
- S.A.L. al _____% entro il _____;
-;
-;
- S.A.L. finale entro il _____,

MODULO c | OCDPC 1009/2023 – eventi 2020

nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa in materia di interventi edilizi, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Data _____

Il tecnico incaricato
